

(N. 948)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1950 (V. Stampato N. 892)

d'iniziativa dei Deputati MORELLI e CAPPUGI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 MARZO 1950

Estensione al personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, richiamate in vigore e modificate con la legge 12 luglio 1949, n. 386, sono applicabili ai segretari comunali e provinciali.

Le relative domande dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli Enti locali territoriali e istituzionali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni di cui all'articolo 1. Gli

Enti che deliberano tale estensione debbono lasciare vacanti per un quinquennio un numero di posti di ruolo pari alla metà dei dipendenti che usufruiranno del beneficio. Qualora un solo dipendente usufruisca del beneficio, deve essere lasciato vacante un posto.

È in facoltà degli Enti, che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, accogliere o meno, in relazione alle esigenze dei propri servizi, le singole domande di anticipato collocamento a riposo.

Art. 3.

I dipendenti ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative amministrazioni verseranno, in rate an-

nuali, non superiori a cinque, ai competenti Istituti di previdenza le quote di contributo rispettivamente dovute per il quinquennio.

Il versamento di tali quote da parte degli Enti costituisce spesa obbligatoria.

Art. 4.

La deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 2 può essere adottata dagli Enti ivi previsti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande dei dipendenti di tali Enti per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel ter-

mine di tre mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al primo comma.

L'Amministrazione deve deliberare su tali domande entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.